# MEMORIA

## Per la Duchessa della Pesche.

NON è giudizio ove non è azione. Quindi coloro, che mettonsi ad agitare, dovrebbero, avanti ogni altra cosa, assai tritamente discutere, se competa loro l'azione, che intendono istituire. Lo qual'esame se il signor D. Antonio Macedonio avesse fatto precedere all'intraprendimento della presente lite, come stea ben fare, siam di credere, che, avveduto di non avere niuna azione, se ne sarebbe del tutto, con miglior senno, rimaso. Egli adunque, qual'erede di un'antichissima D. Lucrezia Macedonio, intende di rappresentare un credito sul feudo di Carpinone. E poichè questo feudo, stato un tempo della illustre famiglia Pisanelli de' Duchi delle Pesche, fu poi venduto al Barone D. Gennaro di Risi, che n'è l'attual possessore, istituì egli, l'anno 1749, un giudizio contra il trapassato Duca

 delle

delle Pesche D. Federico Pisanelli, pretendendo, di essere da esso, com' erede del Duca D. Giulio Cesare di Regina, pagato di ducati 7693, composti dal capitale di ducati 823, residuo del capitale di ducati 1500, e dalle terze decorse: e domandò altresì l'assistenza sul feudo predetto (1). Tal' è la presente causa, che ha poi condotta fino al punto della decisione, nel qual' è ora, contra la nostra illustre clientola D. Angiola Maria Pisanelli, Duchessa delle Pesche. La ragion della quale in escludendo la pretensione dello attore, è tanto soda e stabile e patente, quanto è quella, che nasce dalla mancanza e dell' azione in D. Antonio, e del debito in lei, come in questa nota sia dimostrato. Per le quali cose riducendosi questa lite ad una manifesta vessazione, non solo debbe ella andarne assoluta, ma ha piena confidenza nella giustizia del Tribunale, che debba essere ristorata della spese della lite. E perchè si faccia chiarissima idea di sua ragione, altro non è richiesto, se non che sapersi il fatto, onde da se stessa tutta raggiante appare: ed esso è questo.

D. Antonio della Quadra, infra i molti beni di fortuna, possedeva una casa in questa capitale, ove dicesi l' incoronata, una masseria a posilipo, ed il feudo di Carpinone. L'anno 1621 sopravv-

(1) *Fol.* 1 : *fol.* 48 *&* 49 *proc. D. Antonii Macedonio.*

pravvenegli il bisogno di avere mille e cinquecento ducati, ed ebbegli da D. Lelio di Alessandro, e della sua moglie D. Lucrezia Macedonio, a' quali vendette perciò ducati centododici mezzo l' anno, e gli diede per sicurezza la speziale ipoteca sulle anzidette casa e masseria. Ed oltre a questa speziale ipoteca, diede loro la generale altresì su di tutt' i suoi beni burgensatici, e feudali. E poichè la ipoteca feudale non si sarebbe potuta acquistare, senza averne lo assenso del Re, si riserbarono d' impetrarlo (1): nè poi lo impetraron mai più, contenti della ipoteca de' burgensatici. Or D. Antonio della Quadra, l' anno 1633, vendette il feudo di Carpinone al Duca D. Giulio Cesare di Regina, per sessantamila ducati. De' quali delegò il compratore a pagare ducati dodicimila cencinquanta a' suoi creditori, descrivendo chi erano, e quanto era il credito di ciascuno. Fra essi fu messo D. Lelio di Alessandro, com'erede di D. Lucrezia Macedonio. Ecco le precise parole della delegazione: *a Lelio di Alessandro erede di Lucrezia Macedonio annui ducati* 111. 50 *per capitale di ducati* 1500 (2). E prima che in questa narrazione più avanti si proceda, è da

 sa-

(1) *Fol.* 106 *ad* 114 *proc. D. Antonii Macedonio.*

(2) *Fol.* 26 *& seq. proc. D. Antonii Macedonio.*

ſapere, che a quella generale ipoteca de' beni di D. Antonio della Quadra, ed a queſta delegazione, appoggia tutta la ragion ſua il ſignor D. Antonio Macedonio: e noi farem vedergli, che nè l' una, nè l' altra gli può valere per niente. Diciam prima della delegazione. Queſta non fu così puramente fatta, com' egli vorrebbe, che altri credeſse: ma fu fatta sì bene con legge eſpreſsa, ch' eſsa dovea ſortire l' effetto ſuo, quantevolte i creditori aveſsero avuto il regio aſſenſo: *purchè queſti creditori aveſſero il privilegio del regio aſſenſo in forma regiæ Cancellariæ, e di ogni ſolennità roborato* (1). Ed oltre a ciò, ſi convenne ancora: *che ſe nel caſo della reſtituzione de' ſudetti ducati* 12150 *dovuti a' ſopradetti creditori, alcuno di eſſi non aveſſe regio aſſenſo ſpedito di ogni ſolennità, per la convalidazione del ſuo credito; in detto caſo il capitale di detto credito, che non avrà aſſenſo, debba rimanere in Banco vincolato da impiegarſi in compra con conſenſo di eſſo Duca D. Giulio Ceſare, ſuoi eredi, e ſucceſſori per evizione* (2). Ora per queſta delegazione acquiſtò niun dritto mai D. Lelio di Aleſsandro, il cui credito mancava di aſſenſo, ovvero contraſſe niuna obbligazione con lui il compratore? certamente nè quel-

---

(1) *Fol.* 29. *loc. ſign. proc. D. Antonii Macedonio.*

(2) *Fol.* 33. *loc. ſign. proc. Antonii Macedonio.*

quello avvenne, nè questo. E conseguentemente, se egli non era creditore del Duca, nè questi debitor suo, non avea dritto a chiedere di esfere pagato. E tanto era egli conoscente di questa verità, che avendo il Duca, il mese di settembre dell' anno 1635, fatto il deposito nel Banco de' ducati mille e cinquecento per pagarsi a lui, quando avesse lo assenso, egli ne' seppe, nè potette giustificare il suo credito, intanto che di quel denaro ne furon dismessi due creditori con assenso (1), ed egli persuaso di rimaner creditore della Quadra, concorse, l' anno 1637, sul suo patrimonio, ove fu graduato nel decimoterzo luogo (2). Se dunque il Duca D. Giulio Cesare non lo pagò, fu perchè non dovea pagarlo. Ecco dunque, che tutta la ragion sua nascente dalla delegazione, cade da se.

Or se la delegazione non regge, molto meno può stare l' azione ipotecaria, da che la ipoteca non si costituisce su de' beni feudali, senza lo assenso: e non poteva costituirsi su de' burgensatici del feudo, come quelli, che non erano del debitore D. Antonio della Quadra, ma erano sì bene di D. Fabio Cicinelli, al quale ne fu delegato pagarsene il prezzo, come innanzi si dirà. Ed ecco patentemente dimostrata la man-



(1) *Fol.* 158 : *fol.* 164 *lit.* C. : *fol.* 186 : *fol.* 190 *lit.* V. *act.* *seq.* D. *Antonii della Quadra*.

(2) *Fol.* 23 *proc.* D. *Antonii Macedonio*.

canza dell' azione nello attore.

E per maggiormente compiere la nostra difesa, farem' ora vedere, che nella persona della nostra illustre clientola non è debito, da che lo intero prezzo del feudo fu pagato.

Il predetto feudo fu da D. Antonio della Quadra venduto al Duca D. Giulio Cesare di Regina per 60000 ducati, come si è narrato; I quali furon soddisfatti nella seguente maniera. Tutto il burgensatico del feudo apparteneva a D. Fabio Cicinelli, in virtù di transazione seguita ad una strepitosa lite: e da questo fu venduto a D. Antonio della Quadra per ducati 10800 (1). Al quale perciò furono delegati pagarsi, come a creditore anteriore su di esso, e già gli furon pagati (2). De' ducati 49200 del feudale fu fatto il deposito di ducati 12150, i quali furon pagati a' seguenti creditori con assenso: ducati 4150 al Duca di Atella Caracciolo (3): ducati 1000 agli eredi di D. Andrea Caracciolo (4): ducati 1000 agli eredi di D. Fabio Caracciolo, Duca di Campolie-

(1) *Fol.* 370 *proc. D. Antonii della Quadra*.

(2) *Fol.* 173: *fol.* 196 *acta seq. D. Antoni Quadra*.

(3) *Fol.* 143 *lit. B. & fol. act. seq. D. Antonii Macedonio*.

(4) *Fol.* 171 *lit. D. dict. proc.: fol.*166 *dict. proc. acta seq.*

lieto (1): ducati 700 agli eredi di Pompeo Gattola (2): ducati mille ad Aleſſandro di Gennaro, e Tommaſo Paolucci (3): ducati 2000 al moniſtero di S. Lorenzo (4): ducati ottocento a Conſalvo di Palma (5). Rimanevano a pagarſi i ducati mille cinquecento, ch'eranſi depoſitati, per pagarſi ad Aleſſandro e Macedonio, de' quali ne furon pagati ducati 1300 a D. Giuſeppe, e D. Mario Galeoti: e ducati 200 agli eredi di D. Tommaſo Correale (6). Ecco ſoddisfatta una parte del prezzo. Del quale depoſito e pagamento ne fu altresì con iſtrumento quietato il compratore dal debitore (7).

Altri 25912 ritenne il compratore per crediti ſuoi, de' quali conſeguir doveva ducati 432 per cagione d'intereſſe: e il dippiù per capitali, a lui dovuti per contratti con regj aſſenſi. Ora in propoſito di queſta ritenzione biſogna riſpondere ad una objezione, che ſi fa a nome dello attore. Diceſi, che in due di tali contratti, cioè in quello di ducati trecento de' 28 di ſettembre dell' anno 1629,

(1) *Fol.* 930 *proc. D. Antonii della Quadra*.

(2) *Fol.* 176 : *fol.* 179 *dict. proc. acta ſeq.*

(3) *Fol.* 930 *proc. D. Antonii della Quadra.*

(4) *Fol.* 930 *dict. proc.*

(5) *Fol.* 180 *dict. proc. acta ſeq.*: *fol.* 185.

(6) *Fol.* 158. *dict. proc. act. ſeq.*: *fol.* 164 *lit.* C : *fol.* 186 : *fol.* 190 *lit.V.*

(7) *Fol.* 309 *proc. patrimon.* della Quadra.

1629 , e in quello de' 3 di ottobre dell' anno 1630 non apparisce interposto lo assenso del Re: la qual cosa si vuol trarre dalla seguente fede negativa, soscritta dallo Archivario della regia Cancellaria a' 12 di settembre dell'anno 1772: *Certifico io sottoscritto, qualmente essendo stato richiesto di rinvenire nell' archivio della real Cancellaria di mio carico due regj assensi su due istrumenti di vendita di annue entrade fatte da D. Antonio , e D. Alvaro della Quadra a beneficio di D. Giulio Cesare di Regina, uno de' 28 di settembre 1629 per capitale di ducati 300 , e l' altro de' 3 di ottobre 1630 per capitale di ducati 3000: avendo perciò fatte le dovute diligenze tanto ne' registri dell' assensi, quanto in quelli de' suggelli del mese di settembre 1629 per tutto il 1631 , non l' ho ritrovati nè registrati , nè suggellati* (1). Dalla qual fede immaginando D.Antonio di poter trarre la mancanza dello assenso in questi contratti , vuole dedurre per conseguente la ingiustizia della ritenzione.

A questa novella intrapresa due risposte si danno. La prima è , che nello strumento dell' ultimo contratto fatto tra il Duca D. Giulio Cesare , e D. Antonio della Quadra, l'anno 1631 , dicesi , essersi ottenuto l' assenso ai precedenti. Un'asserzione fatta in uno strumento antico ; fatta da chi sapeva ottimamente quello , che asseriva, e fat-

(1) *Appuramento de' fatti num. 3.*

e fattâ dal debitore, che avrebbe avuto tutto l'interesse a poterla non fare, pruova conchiudentemente la verità della interposizione de' precedenri assensi. La seconda è, che per una fede di D. Giuseppe Valle regio Percettore, e conservatore de' libri del real suggello, si vede mancare il libro dell'anno 1630, e in quello dell'anno 1631 sotto il dì 4 di aprile trovarsi notato, essere stato suggellato il seguente assenso: *Assenso all' obbligazione de' feudali di D. Alvaro e D. Antonio della Quadra padre e figlio in beneficio di D. Cesare di Regina per annui ducati* 300 *per prezzo di ducati* 3000. Dunque se a questo ultimo contratto fu dato lo assenso, e nello strumento di esso asseriscono i contraenti, essersi interposto lo assenso ai precedenti, di cui si fa menzione, egli è da aversi per interposto.

Ma fingendosi, che in alcuno di tai contratti l'assenso mancasse, non si sarebbe perciò maggiore la ragione di D. Antonio. In questo caso sarebbe il credito del Duca D. Giulio Cesare puro credito cartolario, senza ipoteca, avente perciò sola azion personale, come è quello di D. Antonio altresì. Ed in egual condizione, non ha egli diritto d'inquietare gli eredi del Duca D. Giulio Cesare, che ebbe l'accortezza di sapersi prima di lui pagare.

Il rimanente prezzo del feudo, ch'erano ducati 11138 furono pagati nella seguente maniera. Il Duca D. Giulio Cesare di Regina lasciò un figliuol

gliuol maſchio chiamato D. Antonio, e due femine, la prima detta D. Vincenzia, l'altra D. D. Emilia. Eſſendo trapaſſato D. Antonio ſenza figliuoli, ſuccedette al feudo D. Vincenzia. La quale andò a marito col Duca delle Peſche D. Piſanelli, il quale perciò divenne il debitore del reſtante prezzo del feudo. Ora ſino all'anno 1690 furono per ordine del S. C., facendone le iſtanze i creditori del patrimonio di D.Antonio della Quadra, pagati da' ſignori Piſanelli ducati 5500 (1). L'anno poi 1691 i ſuddetti creditori volevano aſtringere il Duca D. Ceſare Piſanelli, diſcendente di D. Vincenzia, e poſſeſſore del feudo di Carpinone, a pagare i rimanenti ducati 5638, e tutti gl' intereſſi. Il debitore opponea la mancanza di alcuni corpi compreſi nella vendita, per la quale voleva fare alcune ritenzioni. Quindi, precedente decreto di *expedit*, ſi venne da eſſoloro ad una convenzione, ſtipulata con pubblico e ſolenne ſtrumento. Per la quale il Duca D. Ceſare ſi obbligò a pagare i ducati 5638 del capitale, e ducati 5834 per tutte le terze decorſe: ſicchè in tutto era il debito di ducati 11472. Pagò egli allora prontamente i ducati 5834 d'intereſſe, e ſi obbligò a pagare i duc. 5638 ai ſeguenti creditori di D. Antonio: al moniſtero di Donnaromi-

---

(1) *Fol.*

mita ducati 1450: al Duca di Limatola ducati 1403: a D. Carmine Paulicelli 200: a Rosa Mazzei 200: a Tommaso Scarano 140: a Francesco Sorrentino 45: al Marchese Mascambruno 2200. I quali furon poi interamente pagati dal patrimonio del Duca D. Niccola Pisanelli, dedotto l'anno 1730, fra il quale fu dedotto e venduto il feudo di Carpinone, come apparisce per la relazion de' creditori di esso Duca D. Niccola (1): dalle liberazioni (1), e compiutamente dalla fede dello Scrivano (3).

Ed ecco interamente pagato il prezzo del feudo. Sicchè la nostra illustre clientola non è debitrice.

Dalli premessi fatti risulta ad evidenza, non avere D. Antonio Macedonio ipoteca nè su de' beni feudali, nè su de' burgensatici di Carpinone: e non avere niun dritto per la delegazione: e risulta d'altra parte, la nostra illustre clientola non essere debitrice. Ecco provato quello, che intendeva provarsi, cioè, mancare l'azione all'attore, e non avere obbligazione la nostra illustre clientola. E se questo è, come lo è di fatto, non è manifesta cosa, che la presente lite è una ingiusta molestia, un farnetico, un capric-

---

(1) *Fol.* 232. *proc. patrim. Ducis Pescularum.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.* 200 *dict. proc. acta seq.*

priccio? E non è giusto perciò, che nel punto medesimo, in cui si assolve dal giudizio la signora Duchessa delle Pesche, si condanni lo attore a ristorarla delle spese della lite? La qual cosa, come assai giusta, tien fermo la nostra clientola di ottenere.

A' 16 di agosto 1776.

Rocco Terracciani